COMUNE DI ROVIGO

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI "FERMENTI IN COMUNE" - Avviso ANCI del 9/12/2020

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio in Rovigo, presso la sede municipale, Piazza Vittorio Emanuele II n.2

TRA

Il **Comune di Rovigo**, C.F. e Partita I.V.A. 00192630291, rappresentato dalla dott.ssa Valeria Orna, nata a Verona il 28.12.1967, codice fiscale RNOVLR67T68L781P, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili, nominata con decreto sindacale n. 28 del 12.11.2020 e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in qualità di capofila proponente e beneficiario del Progetto in epigrafe, di seguito denominato per brevità "Comune";

E

gli Enti di seguito riportati:

- L'**Ente denominato** _____ partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____CAP _____, via _____, rappresentata dal sig. _____nata in _____ la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

L'**Ente denominato** _____ partita IVA/codice fiscale _____ con sede legale in _____CAP _____, via _____, rappresentata dal sig. _____nata in _____ la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE

- con Avviso Pubblico "Fermenti in Comune", prot.n.180/ST/AG/rm-20, pubblicato in data 9.12.2020, ANCI ha avviato apposita procedura selettiva per la presentazione di "proposte

progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori", rivolta ai Comuni e finalizzato a supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell'attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori attraverso il coinvolgimento diretto nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali da parte della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni;

-il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- che con avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 91 del 15 gennaio 2021, pubblicato 15 gennaio 2021 sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, il Comune di Rovigo ha indetto una procedura comparativa per consentire ad associazioni, in particolari quelle giovanili, e/o Enti privati, e/o altri partner pubblici, e/o Associazioni Temporanee di Scopo del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale di Rovigo n. 3 del 14.01.2021, con la quale il Comune di Rovigo stabilisce di presentare, in partenariato con altri soggetti, una proposta progettuale a valere sul Bando ANCI "Fermenti in Comune 2020";

- Determinazione Dirigenziale n. 222 del 28.01.2021 con la quale sono state selezionati quali partner di progetto i seguenti Enti/Associazioni non lucrativi:

1)

2)

- Deliberazione di Giunta Comunale di Rovigo n. del .01.2021, con la quale il Comune di Rovigo approva il progetto denominato "Ri-GenerArt Rovigo", da inviare ad ANCI entro le ore 13.00 del giorno 29 gennaio 2021 insieme con: la domanda di partecipazione, la proposta progettuale, il piano finanziario e l'accordo di parteniarto, per quali detta delibera affida l'incarico a provvedere alla dott.ssa Orna Valeria. Tutti gli atti citati formano parte integrante della presente convenzione di partenariato e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Tanto premesso e richiamato, il Comune di Rovigo e le Associazioni/Enti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - **OBIETTIVO DEL PARTENARIATO**

Mediante la presente Convenzione si intende regolare il partenariato composto dal Comune di Rovigo e i cinque soggetti succitati (coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso Pubblico ANCI “Fermenti in Comune”, prot.n.180/ST/AG/rm-20del 9.12.2020), per la realizzazione della proposta progettuale di seguito allegata (All. 1) , definita a seguito del percorso di coprogettazione realizzato, che si pone nell’area tematica di cui al punto D del bando ANCI: Spazi, ambiente e territorio, pertanto le finalità proposte sono relative alla valorizzazione ed utilizzo di spazi nel comune di Rovigo, da parte della popolazione giovanile, e che ha la finalità di:

1. Promuovere il legame tra i giovani e il proprio territorio, attraverso l’utilizzo e la conseguente valorizzazione di luoghi e spazi della città. Gli spazi messi a disposizione rappresentano uno strumento che i giovani sono chiamati ad adoperare, ma anche a cogestire e mantenere in buone condizioni.

Maggiore coinvolgimento dei giovani nelle attività di sviluppo territoriale, con conseguente aumento del senso di appartenenza e collettività.

2. Accrescere lo stato di benessere fra i giovani, facilitare la comunicazione e la socialità in particolare in questo periodo di isolamento forzato dovuto alla pandemia Covid 19, aumentando la loro possibilità d’incontro attraverso la fruizione degli spazi attualmente trascurati e partecipando ad attività creative e artistiche.

3. Favorire il protagonismo giovanile e la partecipazione ai processi decisionali; fornendo ai giovani strumenti concreti di collaborazione per farli dialogare con l’Amministrazione Comunale partendo da un ambito di sicuro loro interesse la tutela ambientale;

4. Promuovere la co-responsabilità e l’impegno degli attori locali publici e privati, per formare nuove alleanza, istituire reti e intraprendere percorsi e modalità generative per valorizzare spazi aperti e aree verdi del Comune di Rovigo

Art. 2 – **DESTINATARI DEL PROGETTO**

Le proposte progettuali dovranno avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati singolarmente che in forma associata.

Art. 3 - **DURATA**

La presente convenzione ha validità dal momento della stipula della convenzione attuativa fra ANCI e il Comune di Rovigo, conseguente all’approvazione del progetto, per l'intera durata del Progetto che è pari a 12 mesi, salvo proroghe

Art. 4 – **RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE**

Il Comune di Rovigo assume il ruolo di capofila proponente e beneficiario del Progetto.

In qualità di proponente il Comune:

- si impegna alla nomina di un coordinatore di Progetto (referente nei rapporti con l'Ente finanziatore);
- garantisce la candidatura del progetto mediante la trasmissione ad ANCI della domanda e degli allegati moduli;
- garantisce la formalizzazione delle eventuali variazioni progettuali
- si impegna a cofinanziare il Progetto nella percentuale del 27,20% con le seguenti modalità: a) attraverso il costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività progettuali (che comporteranno un lavoro intersettoriale coordinato dei Servizi comunali che si occupano di politiche giovanili; b) attraverso spese di riqualificazione architettonica dell'area individuata;
- si impegna, in caso di ammissione al finanziamento, a sottoscrivere la convenzione con ANCI cui è subordinata l'erogazione dello stesso e ad avviare le attività di progetto entro e non oltre 15 giorni dalla stipula della stessa, dandone comunicazione formale all'ANCI;
- è responsabile verso l'ANCI della puntuale e corretta attuazione del Progetto, nel rispetto della tempistica e delle normative vigenti, della copertura della quota di co-finanziamento locale indicata nella domanda, delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo, dell'attività di rendicontazione e della conservazione e trasmissione della relativa documentazione (ai sensi di quanto indicato nell'allegato D all'Avviso) e si impegna a favorire l'attività di vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI;
- si impegna a partecipare agli eventuali incontri convocati da Anci e Dipartimento;
- si impegna a evidenziare la fonte del finanziamento e riportare il logo del Dipartimento e dell'ANCI su tutti i materiali prodotti e negli eventi realizzati nell'ambito del Progetto e ad indicare che le attività sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento a valere sul "Fondo Politiche giovanili" (art.10 Avviso ANCI);
- nei confronti dei partner che collaborano attivamente alla realizzazione di specifiche Linee di azione e ne risultano beneficiari, si impegna ad erogare le relative spettanze a seguito dell'effettiva erogazione al Comune da parte di ANCI delle tranches di contributo previste al punto 8.4 dell'Avviso;
- in caso di necessità di variazioni di singole voci del piano finanziario di importo superiore al limite massimo del 20% del relativo importo preventivato, si impegna a richiedere l'autorizzazione ad ANCI ai sensi della lett. D) dell'allegato D all'Avviso;
- nei confronti di tutti i partner coinvolti, è responsabile del coordinamento complessivo del progetto e garante per la gestione condivisa di aspetti di

progettazione partecipata, di promozione del progetto complessivo e di coordinamento gestionale;

- si impegna alla gestione delle risorse disponibili, così come risultanti dal piano finanziario, allegato e parte integrante della presente convenzione;

- si impegna all'erogazione delle risorse finanziate secondo le tempistiche possibili, considerate le scadenze delle tranches di erogazione del contributo di cui all'avviso ANCI, punto 8.4 (anticipazione nella misura del: 30% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione con ANCI; ulteriore 30% ad avvenuta presentazione di una relazione descrittiva sulle attività svolte nel primo semestre; 40% ad avvenuta presentazione della relazione finale).

Art. 5 – **RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AI PARTNER**

I Partner si impegnano, ciascuno per il proprio ruolo e nell'esercizio delle azioni a ciascuno attribuite, descritte nel Progetto, al rispetto delle condizioni, termini e modalità di intervento e rendicontazione fissati dall'Avviso ANCI e allegati , e dagli atti richiamati in premessa e aggiornati sulla base di eventuali modifiche approvate con successivi atti, all'indicazione di un Responsabile di progetto (referente nei rapporti con il Comune) e:

- si impegnano ad attivare le specifiche iniziative/servizi/attivita' contenute nella proposta, oggetto della co-progettazione e finanziate con il contributo ANCI (dettagliate di seguito in questo stesso articolo), con il coordinamento e la supervisione dell'Ente Capofila ed in collaborazione con gli altri partner;

- relativamente alle azioni di competenza, si impegnano a rispettare tutte le indicazioni dell'Allegato D all'Avviso, nella impostazione dei rapporti di lavoro con le persone fisiche incaricate dello svolgimento di specifiche attività di Progetto e dei contratti stipulati con soggetti terzi per prestazioni di servizi correlati al Progetto, oltre che nelle modalità di spesa e rendicontazione ;

- si impegnano inoltre a rispettare le tempistiche per l'avvio e la progressiva realizzazione delle attività previste al punto 8.2 B) dell'Avviso e a fornire le relative rendicontazioni di spesa a costi reali, nelle modalità indicate nell'Allegato D all'Avviso e nei tempi utili alla trasmissione delle stesse ad ANCI da parte dell'Ente Capofila ;

- in caso di richiesta di adeguamenti o rimodulazione della quota di finanziamento nazionale proposta dalla Commissione Tecnica (ai sensi del punto 5.8 dell'Avviso), si rendono disponibili a concordare tale rimodulazione con l'Ente Capofila. ai sensi della lett. D) dell'allegato D all'Avviso;

- in caso di necessità di variazioni di singole voci del piano finanziario con compensazioni contabili tra una voce di spesa e l'altra: qualora esse risultino contenute nel limite massimo

del 20%, in aumento o diminuzione, dell'importo preventivato di ogni voce (e quindi realizzabili senza nessuna preventiva autorizzazione da parte di ANCI), si impegnano a fornire all'Ente Capofila tutti gli elementi di motivazione da inserire nel commento contabile; nel caso superino il limite massimo del 20% del relativo importo preventivato per ogni voce, si impegnano a fornire all'Ente Capofila tutti gli elementi necessari per richiedere la prescritta autorizzazione ad ANCI almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle attività;

- rinunciano espressamente ed irrevocabilmente ad ogni pretesa e/o diritto nei confronti del Comune, quale Ente Capofila, per l'ipotesi di ritardata o mancata erogazione del contributo da parte di ANCI;
- si impegnano a tenere espressamente indenne il Comune , quale Ente Capofila, da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura o ragione, discendenti dalle iniziative/servizi/attivita' contenuti nella proposta, oggetto di loro progettazione ed attuazione e finanziati con il contributo ANCI (dettagliate all'articolo 3 del presente Accordo);
- si impegnano a evidenziare la fonte del finanziamento e riportare il logo del Dipartimento e dell'ANCI su tutti i materiali prodotti e negli eventi realizzati nell'ambito del Progetto e ad indicare che le attività sono realizzate anche grazie al finanziamento concesso dal Dipartimento a valere sul “Fondo Politiche giovanili”;

Nello specifico, I partner dovranno garantire l'esecuzione delle seguenti attività progettuali:

Articolo 6 – **IMPEGNI FINANZIARI**

Il Comune di Rovigo, in qualità di Capofila si impegna al cofinaziamento del Progetto per un importo totale di € 7.500,00, pari alla percentuale del 27,20% del costo totale (€ 27.500,00), così distribuiti:

- costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività progettuali (che comporteranno, per le Politiche giovanili il rapporto con ANCI e il coordinamento dei partner di progetto; per i Lavori Pubblici la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'area), per l'importo di € 2.500,00;
- spesa di euro 5.000,00 per l'azione n. 2 . b) “Ri-generare lo spazio urbano”

Il contributo richiesto ad ANCI, pari ad € 20.000,00, sarà integralmente destinato alla copertura delle spese sostenute dai partner che collaborano attivamente alla realizzazione delle specifiche Linee di azione ed in particolare:

--

Art 7 . RESPONSABILI DEL PROGETTO

Il responsabile del progetto per il Comune capofila è Marzolla Marta, istruttore direttivo ufficio sport/politiche giovanili Comune di Rovigo;

I responsabili di progetto per i partner sono:

- per l_____: sig. _____

-

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 8 – **INOSSERVANZE E INADEMPIENZE**

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del progetto ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni della Direttiva, i partner rispondono direttamente ed in proprio nei confronti delle obbligazioni assunte verso il Comune, l'Ente finanziatore e i destinatari.

ART. 9 – **PERSONALE**

I partner sono tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, nel Progetto e nella Direttiva con la dovuta diligenza e perizia.

Ciascun partner:

- è tenuto ad osservare l'art.2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore;

- si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'attuazione del progetto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni

sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi;

- è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese di ciascun partner il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta.

In ogni caso tra il Comune di Rovigo, esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali assistenziali, e il personale della ditta affidataria non si instaura alcun rapporto di lavoro.

ART. 10 – **SICUREZZA**

Le prestazioni devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Ciascun partner è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni ed è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi, esonerando il Comune da ogni conseguente responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

ART. 11 – **CLAUSULE DI LEGALITA'**

Ciascun partner:

- si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 al quale ha aderito il Comune di Rovigo con delibera di Giunta Comunale n.130 del 20/10/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- è tenuto ad osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice emanato con DPR n. 62/2013 e del successivo Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 07/01/2014;
- si impegna alla osservanza della disposizione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-pantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del contratto in danno al partner inadempiente.

Ciascun partner, inoltre:

- si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune ed alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti

dell'imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti l'impresa Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula di esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.

- si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353 bis c.p.. Nei due ultimi succitati casi di risoluzione l'esercizio della potestà risolutoria da parte del partner inadempiente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione dal partner stesso della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'1456 c.c. e ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se in alternativa all'ipotesi risolutoria ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le parti.

ART. 12 – **CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatto salvo in caso di cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il cui effetto è sospeso nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal progetto.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 ss.m.i..

ART. 13 – **POLIZZA ASSICURATIVA**

Ciascun partner con budget:

- terrà indenne il Comune, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto,

pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento;

- è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, per danni causati a terzi: persone, animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere un massimale pari ad euro 1.000.000 (un milione/00), da comunicarsi al Comune entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto.

ART. 14 – **RISOLUZIONE**

Il Comune e i partner si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (art. 6.10);
4. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
5. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
6. le parti vengano diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini;
7. mancata osservanza da parte del personale dei partner del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rovigo di cui all'art. 12;
8. fallimento del partner.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

Le parti sono responsabili reciprocamente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato di dipendenti e consulenti.

ART. 16 – **VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune, in qualità di capofila, esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al progetto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;

Il Comune di Rovigo eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno

bimestrali e non concordati, per verificare:

- l'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- il rispetto puntuale e preciso di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori.

ART. 17 – **FORO COMPETENTE**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti durante l'esecuzione del progetto, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 18 – **RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte

dal presente atto. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 19 – **STIPULAZIONE CONVENZIONE**

Si procede alla stipula della presente convenzione, stante le tempistiche previste dal bando ANCI, nelle more della conclusione della fase dell'avviata verifica delle autocertificazioni già rese da ciascun soggetto partner.

Sono a carico dei partner tutti gli oneri previsti dal presente atto, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ciascun partner è tenuto ad osservare e a far rispettare il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento),

il Codice della privacy D. Lgs. 196/2003 mod. Dlgs 101/2018 (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi della predetta normativa ciascun partner è designato dal Comune (Titolare del Trattamento, d'ora in poi Titolare) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile:

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;

b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (tecniche e organizzative adeguate);

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) assista il titolare nel soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

f) assista il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti;

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa le "persone autorizzate" al Trattamento, opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale.

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza del contratto e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Il Responsabile si impegna a redigere l'informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile, al termine del contratto, consegna i dati trattati al Titolare e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al

Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali

Letto, approvato e sottoscritto